Fonchim
INSIEME PER TUTELARE IL FUTURO

Associazione fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica e dei settori affini

Iscritto albo Covip n.1

CIRCOLARE N. 7 / novembre 2026
Alle Aziende associate – loro sedi

c.a. Ufficio Amministrazione del Personale
c.a. R.S.U. interne

Milano, 16 novembre 2026

OGGETTO: portabilità, siglato l'accordo tra le organizzazioni firmatarie del CCNL Chimico-Farmaceutico, il contributo aziendale spetta solo agli iscritti a Fonchim

Siamo lieti di informarVi che le organizzazioni firmatarie del CCNL Chimico-Farmaceutico hanno siglato, venerdì 13 novembre u.s., un verbale di intesa per ribadire che, anche con la nuova formulazione dell'art. 14 comma 6 del d. lgs 252/2005, l'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è limitato ai lavoratori iscritti a Fonchim.

Ne consegue che nessun contributo è dovuto dall'impresa nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale.

Si allega il verbale di intesa e la nuova formulazione dell'art. 61 del CCNL Chimico-Farmaceutico, parzialmente modificato.

Cordiali saluti.

FONCHIM
f.to Il Presidente
Massimo Guerranti

All. c.s.

C.F. 97184260152
Sito Web www.fonchim.it

Sede Amministrativa e Legale
via G. Da Procida, 11
20149 Milano

Telefono
02 679 71 911

Fax
02 671 00 951
02 667 18 091

VERBALE DI INTESA

IN MERITO A INTERPRETAZIONE AUTENTICA E PARZIALE MODIFICA

ART.61 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE SETTORIALE FONCHIM

CCNL ADDETTI INDUSTRIA CHIMICA, CHMICO-FARMACEUTICA, FIBRE CHIMICHE E DEI SETTORI ABRASI LUBRIFICANTI E GPL

Premesso che

1. le Parti sociali settoriali hanno convenuto la costituzione del Fondo pensione complementare FONCHIM individuando nello stesso, secondo le disposizioni del vigente CCNL di settore, la forma pensionistica collettiva di riferimento per i lavoratori cui tale CCNL si applica;

2. il contributo del datore di lavoro alla previdenza complementare nasce all'interno del CCNL citato come elemento qualificante della contrattazione e della bilateralità nel sistema di relazioni industriali settoriale;

3. le Parti, in ragione delle novità normative apportate dalla Legge di Bilancio 2026 all'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 252/2005, esprimono la volontà di adottare misure volte a salvaguardare l'autonomia contrattuale e l'esatta individuazione e delimitazione degli obblighi contributivi datoriali alla previdenza complementare contrattuale di settore;

4. ad oggi l'unico Fondo contrattuale settoriale per i lavoratori cui si applica il CCNL in oggetto e per il quale trova applicazione l'obbligo contributivo previsto dal CCNL è riconosciuto esclusivamente in FONCHIM;

5. le Parti, ai sensi di quanto riconosciuto anche dall' Avviso Comune 26 maggio 2026 che condividono integralmente, ritengono che la *ratio* del combinato disposto dell'art 8, commi 1 e 2 e dell'art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 252/2005, anche nella versione novellata dalla Legge di Bilancio 2026, unitamente al principio dell'efficacia soggettiva dei contratti collettivi, sia di legare la destinazione del contributo del datore di lavoro, in fase di trasferimento, ai soli fondi pensione di natura negoziale. Una diversa destinazione dovrebbe essere individuata dal CCNL di riferimento, quale fonte istitutiva del contributo di cui si tratta;

6. le Parti sociali settoriali intendono confermare il legame sinallagmatico tra obbligo contributivo datoriale e permanenza di iscrizione al FONCHIM e chiarire la portata di quanto hanno inteso disciplinare con l'articolo 61 CCNL di settore.

Premesso quanto sopra,

- in coerenza con i principi di salvaguardia dell'autonomia negoziale e delle scelte condivise a livello settoriale le Parti confermano che il contributo a carico del datore di lavoro è destinato agli addetti del CCNL di settore sopra richiamato, esclusivamente se iscritti a FONCHIM e finché permane l'adesione al Fondo medesimo;

- ai sensi di quanto previsto nell'art.61 CCNL vigente, nessun obbligo di contribuzione sussiste a carico dell'impresa nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di settore, riconosciuta ad oggi esclusivamente in FONCHIM;

- al fine di garantire l'unanime interpretazione e applicazione della norma contrattuale in questione, le Parti convengono la parziale modifica del testo dell'art 61 Punto 3 lett. B CCNL nei termini sotto indicati:

  ART.61 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE SETTORIALE FONCHIM

  B) Aliquote contributive

  Omissis..

  L'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è limitato ai lavoratori iscritti a Fonchim ~~ovvero ad altro Fondo contrattuale settoriale dell'area chimica~~.

  Omissis..

Nella versione digitale ufficiale del CCNL predisposta dalle Parti firmatarie si riporta il testo (allegato) dell'articolo aggiornato, coerentemente con le scelte assunte in merito al riconoscimento contrattuale di tale versione disponibile per i lavoratori autonomamente o unitamente alla versione a stampa.

Le Parti si impegnano a promuovere la più ampia diffusione e conoscenza della presente Intesa fra le imprese ed i lavoratori del settore.

Milano, 13 novembre 2026

FEDERCHIMCA FARMINDUSTRIA FILCTEM-CGIL FEMCA-CISL UILTEC-UIL

ART. 61 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE SETTORIALE FONCHIM

Le Parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno convenuto la seguente regolamentazione contrattuale e la costituzione del Fondo pensione complementare a capitalizzazione Fonchim.

1) NORMATIVA

- In materia di previdenza complementare si richiamano gli Accordi nazionali sottoscritti nonché lo Statuto di Fonchim e le relative disposizioni regolamentari.
- Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali aziendali, i diritti e gli obblighi previsti dal presente CCNL e dagli Accordi nazionali richiamati costituiscono condizioni minime inderogabili per le imprese e i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL.
- All'atto dell'assunzione le aziende distribuiranno al lavoratore documentazione sulla previdenza complementare: scheda informativa di Fonchim o altro fondo contrattuale chiuso applicabile, modulo di iscrizione e copia dello Statuto.
- Fermi restando gli adempimenti informativi inerenti il Fondo all'atto dell'assunzione, il lavoratore dichiara espressamente la propria volontà di aderire o non aderire a Fonchim, mediante compilazione e sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dal Fondo, che dovrà essere consegnata e ritirata a cura dell'azienda. La manifestazione di volontà di cui sopra dovrà essere confermata nei termini e con le modalità previste dalle norme di legge e statutarie.
- Le aziende forniranno annualmente alle RSU e al livello territoriale delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL i dati dell'iscrizione articolati per categoria di inquadramento e fascia di età.
- Nelle Unità con più di 100 addetti le aziende metteranno a disposizione della RSU adeguata strumentazione informatica che consenta alla RSU di conoscere le disposizioni e le novità contenute nel sito inter-net di Fonchim e permetta al singolo lavoratore, con modalità da regolamentare a livello aziendale, di acquisire informazioni sulla propria posizione individuale.
- Le aziende sono impegnate a distribuire adeguata informativa predisposta dalle Parti a tutti i lavoratori non iscritti a Fonchim o a Fondi aziendali.

— Al fine di garantire agli eletti nell'Assemblea e agli Attori sociali territo- riali e aziendali la necessaria competenza in merito al "funzionamento" del Fonchim, sarà realizzata una giornata formativa, organizzata dalle Parti sociali nazionali con il diretto coinvolgimento del Fondo.

2) PERMESSI ED ASSEMBLEE

— Ai lavoratori membri dell'Assemblea del Fondo di previdenza complementare (nazionale o aziendale) per la partecipazione alle riunioni di tale Organo vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni assemblea.

— L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi del Fondo.

— In ogni unità lavorativa la RSU potrà convocare annualmente una assemblea retribuita della durata di un'ora, per informare i lavoratori dell'andamento di Fonchim.

— Tale ora sarà aggiuntiva alle ore previste dall'art. 52 del CCNL qualora le stesse, al momento dell'assemblea, risultassero esaurite.

3) CONTRIBUZIONI

A) TFR

A decorrere dal 1/1/1999 i versamenti a Fonchim del trattamento di fine rapporto, da parte dei lavoratori iscritti, sono previsti nelle seguenti misure:

1) 100% per i lavoratori con prima occupazione dopo il 28/4/1993

2) 33% per tutti gli altri lavoratori.

A decorrere dal 1/1/2007, su base volontaria e secondo le modalità operative che saranno individuate da Fonchim, tale aliquota è elevabile fino al 100%.

B) Aliquote contributive

1) A carico del lavoratore, a decorrere dal 1/1/2001, l'aliquota contributiva è fissata nell'1,20% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

2) A carico dell'impresa, a decorrere dal 1/3/2017, l'aliquota contributiva è fissata nel 2,1% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. A decorrere dal 1/1/2027, l'aliquota contributiva è fissata nel 2,3% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3) A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'impresa dovrà effettuare per ogni lavoratore dipendente iscritto a Fonchim un ulteriore versamento,

destinato esclusivamente al Fondo di categoria fissato nel 0,25% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, che verrà messo a disposizione degli organi sociali di Fonchim affinché venga fornita agli iscritti al Fondo una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente - sancita dalle Istituzioni competenti - e la cessazione del rapporto di lavoro. I criteri e le modalità della copertura assicurativa saranno definiti dal CdA di Fonchim d'intesa con la Consulta del Fondo.

L'obbligo per l'azienda del versamento della contribuzione prevista dal CCNL è limitato ai lavoratori iscritti a Fonchim.

Le Parti confermano il ruolo prioritario dei Fondi Pensione Contrattuali anche come strumento di Relazioni industriali.

In relazione a quanto sopra, nessun contributo è dovuto dall'impresa nel caso in cui il lavoratore decida di iscriversi ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di settore.